AGEVOLAZIONI TEMPORANEE ECCEZIONALI PER LO SPIRITO E LA ACQUAVITE DI VINO; ESENZIONE DALL'IMPOSTA GENERALE SULLA ENTRATA PER LE VENDITE DI VINO AL PUBBLICO DA PARTE DEI PRODUTTORI E NUOVA DISCIPLINA DELLA ESENZIONE DALLA IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO A FAVORE DEI PRODUTTORI DI VINO; CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI GESTORI DEGLI AMMASSI VOLONTARI DI UVA ATTUATI PER LA CAMPAGNA VINICOLA 1957

Art. 10-quinquies

Per la ripartizione, fra gli scopritori, delle multe relative a violazioni del presente decreto si applicano le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Versione in vigore dal 7 novembre 1957, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sulla entrata per le vendite di vino al pubblico da parte dei produttori e nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957
Estremi	Decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-temporanee-eccezionali-per-lo-spirito-e-la-acquavite-di-1957/art-10-quinquies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola
1957 · Art. 10-quinquies